**N. $$numero\_ruolo$$/$$anno\_ruolo$$ R.G.E.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI**

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

**DECRETO DI CONDANNA DELL'AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE**

(artt.587 co.2 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.)

Il G.E.,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

rilevato:

-che in data \_\_\_\_ , all’esito della vendita, il sig./sig.ra \_\_\_\_ si aggiudicava il lotto posto in vendita al prezzo di euro \_\_\_\_ ;

-che, eseguito il versamento della cauzione di € \_\_\_ sul conto della procedura, l’aggiudicatario ometteva di versare il saldo prezzo nel termine stabilito e, per l’effetto, il G.E. con decreto dichiarava la decadenza dell’anzidetto aggiudicatario con acquisizione della cauzione a titolo di multa, disponendo altresì un nuovo tentativo di vendita;

-in data \_\_\_\_ il lotto veniva aggiudicato al minor prezzo di € \_\_\_ ;

- in data \_\_\_\_ veniva emesso il decreto di trasferimento;

rilevato, dunque, che il prezzo ricavato dalla vendita, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore al prezzo versato dall’attuale aggiudicatario;

letto l’art. 587 co.2 c.p.c., a norma del quale l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la successiva vendita unito alla cauzione già confiscata;

ritenuto che, nel caso di specie, la somma che l’aggiudicatario inadempiente decaduto è tenuto a versare ammonta ad € ---(pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione in suo favore di € \_\_\_\_\_ e il prezzo di successiva aggiudicazione di € \_\_\_\_ , quest’ultimo aumentato della cauzione già confiscata di € \_\_\_\_\_ );[[1]](#footnote-1)

visti e applicati gli artt. 587 cpc e 177 disp.att.c.p.c.,

**CONDANNA**

l’aggiudicatario inadempiente sig./sig.ra \_\_\_\_ al pagamento della somma di € \_\_\_\_(come sopra determinata ex art 177 disp. att. e 587 co.2 c.p.c) in favore della procedura esecutiva, mediante versamento sul conto corrente della procedura esecutiva in epigrafe;

**AVVERTE**

* che, a norma del citato art. 177 c.p.c. comma secondo, qualora non venga dato tempestivo adempimento al suddetto ordine di versamento, il professionista delegato provvederà ad assegnare il relativo credito, in sede di riparto, ai creditori non soddisfatti, eventualmente proporzionalmente, nel rispetto della graduazione dei crediti (es. soddisfatti i crediti in prededuzione e l’ipotecario, il credito andrà attribuito *pro quota* ai creditori chirografari) perché procedano autonomamente al recupero di quanto di loro spettanza;
* che a norma del medesimo articolo il presente decreto costituisce TITOLO ESECUTIVO a favore dei creditori ai quali nel progetto di distribuzione sarà attribuito il credito da esso portato.

**INVITA**

il professionista delegato a comunicare il presente provvedimento all’aggiudicatario decaduto.

Si comunichi.

Rieti, 13 novembre 2020

**Il G.E.**

*dott. Gianluca Verico*

1. La formula è la seguente: (prezzo offerto dall’aggiudicatario inadempiente) – (prezzo versato dall’aggiudicatario attuale + cauzione confiscata) = importo a carico dell’aggiudicatario inadempiente [↑](#footnote-ref-1)